

N. 00449/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00329/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2013, proposto da:

Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Brunetti, Francesco Scanzano, Aldo Di Falco, con domicilio eletto presso Filippo Brunetti in Roma, via XXIV Maggio n. 43;

contro

Ministero dell'Interno, Commissario Straordinario Razionalizzazione della Spesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, Provincia di Milano, Provincia di Torino;

Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Sieni, Giovanna Albanese, con domicilio eletto presso Massimiliano Sieni in Roma, via IV Novembre, 119/A;

per l'annullamento,

previa sospensione,

d.m. del 25/10/2012 per la riduzione delle risorse alle province (spending review) nonché attribuzione del contributo del predetto decreto e relativi allegati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Commissario Straordinario Razionalizzazione della Spesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Provincia di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, i ravvisano ragionevoli profili di fondatezza in relazione alla censura afferente il computo delle somme riguardanti la gestione dei rifiuti urbani, per omessa debita considerazione delle peculiarità che connotano la realtà della Provincia di Napoli, dalla stessa, tra l'altro, rappresentata per tempo alle Amministrazioni procedenti, così come già in precedenza condiviso dalla Sezione – in relazione alla Provincia di Caserta – con l'ordinanza n. 214 del 2013;

Ritenuto che, ciò detto, sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità della fattispecie – sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la domanda cautelare nei limiti sopra indicati e, per l'effetto, sospende in parte qua il decreto del Ministro dell'Interno del 25 ottobre 2012.

Fissa la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 16 maggio 2013.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)